

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 19. SETTEMBRE 1989

N. 1060 Reg. deliberazioni

OGGETTO: **Legge regionale " Disciplina dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della L.R. 20 giugno 1980, n. 72".**

L'anno millenovecento ottantanove il giorno diciannove del mese di settembre alle ore 10,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. Prof. Nicola Di Cagno

Vice Presidenti i sigg. dott. Mario Annese - Prof. Nicola Occhiofino

Consiglieri Segretari i sigg. avv. Giorgio Bortone - dott. Cosimo Convertino

e con l'assistenza:

- del ~~Coordinatore del Settore della~~ Segreteria del Consiglio F.F. Silvana Vernola

- del Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	✓	
2) AFFATATO Giuseppe	✓	
3) ANNESE Mario	✓	
4) APRILE Leonardo	✓	
5) ARMENISE Nicola	✓	
6) AUGELLI Raffaele	✓	
7) BELLOMO Michele	✓	
8) BIANCO Stefano	✓	
9) BORGIA Franco		✓
10) BORTONE Giorgio	✓	
11) BRUNO Antonio	✓	
12) CAPOZZA Emanuele SILVANI GILBERTO	✓	
13) CAVALLO Antonio	✓	
14) CIANNAMEA Leonardo	✓	
15) COLASANTO Giuseppe	✓	
16) CONVERTINO Cosimo	✓	
17) CROCCO Antonio	✓	
18) DI CAGNO Nicola	✓	
19) DI GIOIA Pasquale	✓	
20) DI GIUSEPPE Cosimo	✓	
21) DIRODI Nicola	✓	
22) FAZIO Lorenzo	✓	
23) FESTINANTE Luigi	✓	
24) FORTUNATO Loris		✓
25) GODELLI Silvia	✓	

	Presenti	Assenti
26) IAFRATE Zenone		✓
27) LIA Cesare	✓	
28) LIUZZI Francesco	✓	
29) MANSUETO Nicola	✓	
30) MARIELLA Vito	✓	
31) MARINELLI Fernando	✓	
32) MARROCCOLI Tommaso	✓	
33) MARTELLOTTA Giuseppe	✓	
34) MARZO Corradino	✓	
35) MASSAFRA Isabella	✓	
36) MASTRANGELLO Giovanni	✓	
37) MONFREDI Angelo	✓	
38) OCCHIOFINO Nicola	✓	
39) PAOLUCCI Roberto	✓	
40) PICCIGALLO Benito	✓	
41) PIZZICOLI Michele	✓	
42) PUGLIESE Girolamo	✓	
43) RIZZO Marcello	✓	
44) ROSSI Angelo	✓	
45) SAPONARO Francesco	✓	
46) SIMONE Mauro	✓	
47) STRAZZERI Marcello	✓	
48) TARRICONE Luigi	✓	
49) TEDESCO Alberto	✓	
50) ZINGRILLO Giuseppe	✓	

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che quindicesimo argomento in discussione é il disegno di legge "Disciplina dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della L.R. 20 giugno 1980, n. 72".

(Stante l'assenza di entrambi i Consiglieri Segretari, ne assume le funzioni, a norma di Regolamento, il Consigliere . Saponaro).

Dà la parola al Presidente della III Commissione consiliare permanente, cons. Di Gioia, il quale svolge la relazione.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, il disegno di legge "Disciplina dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della L.R. 20 giugno 1980, n. 72", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

F.to (Dott. Francesco Saponaro)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (Silvana Vernola)

Consiglio Regionale
della Puglia

1.

Legge regionale

" Disciplina dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della L.R. 20 giugno 1980, n. 72".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

ART. 1

(Inquadramento straordinario)

1. Le norme della legge 20 maggio 1985, n. 207, si applicano, per effetto dello articolo 5, comma terzo, della legge regionale 22 maggio 1985, n. 33, al personale degli Istituti psichiatrici convenzionati assegnato ai servizi psichiatrici pubblici ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 20 giugno 1980, n. 72, alla data del 12 luglio 1985 e in servizio alla data di trasferimento alle UU.SS.LL. delle funzioni inerenti all'assistenza psichiatrica.
2. Il personale dipendente dagli Istituti psichiatrici convenzionati di cui al primo comma, ai fini dell'anzianità di servizio nel ruolo e nella posizione funzionale, é iscritto nei ruoli nominativi regionali dalla data del 12 giugno 1985, conservando il trattamento economico in godimento.
3. Il periodo di servizio prestato anteriormente alla data del 12.6.85 dal personale di cui al primo comma nei servizi psichiatrici pubblici é valutato, a tutti gli effetti, quale servizio non di ruolo presso le Unità Sanitarie Locali.

(Approvato all'unanimità)

ART. 2

(Domande assegnazione sede)

1. Il personale degli Istituti psichiatrici convenzionati utilizzato presso i servizi psichiatrici pubblici antecedentemente alla data di entrata in vigore della L.R. 20 giugno 80, n. 72, rimane assegnato alle UU.SS.LL. ove prestava servizio alla data di trasferimento delle funzioni in materia di tutela della salute mentale.
2. Il personale degli Istituti psichiatrici convenzionati destinato, per esigenze di servizio, presso sedi non richieste, può chiedere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere assegnato a dipartimenti di salute mentale ove vi siano posti vacanti in organico, anche in deroga alle percentuali di riserva di cui all'art. 5 della legge regionale 22 maggio 1985, n.33.
3. La riserva prevista dall'art. 5 della legge regionale 22 maggio 1985, n.33, in caso di un solo posto in organico, si intende per il posto stesso.
4. Le Unità Sanitarie Locali devono definire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti riservati ai dipendenti degli ospedali psichiatrici convenzionati nell'ambito delle aliquote previste dall'articolo 5, primo comma, della L.R. 22 maggio 1985, n. 33.
5. Sono fatte salve le assegnazioni di personale effettuate in applicazione degli artt. 7-8-9 della L.R. 20 giugno 1980, n. 72 e dell'articolo 7 della L.R. 22 maggio 1985, n. 33, anche in deroga alle percentuali di riserva di cui all'articolo 5, primo comma, della citata legge regionale 22 maggio 1985, n. 33.
6. I posti riservati al personale degli ospedali ^{psichiatrici} convenzionati ai sensi del quarto comma del presente articolo possono essere occupati dalle Unità Sanitarie Locali mediante trasferimento di personale degli stessi Istituti in servizio presso altre Unità Sanitarie Locali, assegnato ai sensi degli artt. 7-8-9 della L.R. 20 giugno 1980, n. 72 e dell'articolo 7 della L.R. 22 maggio 1985, n. 33.
7. Ai fini della utilizzazione delle graduatorie di cui all'art. 7 della L.R. 22.5.85, n. 33, sono prese in considerazione, sino alla concorrenza delle percentuali di riserva dei posti in organico previste dall'art. 5 della L.R. 22.5.85, n. 33, le assegnazioni del personale dipendente dagli Istituti convenzionati in servizio

continuativo alla data di entrata in vigore della L.R. 20.6.80, n.72, subordinatamente a quelle dei dipendenti in servizio alla data prevista dall'art. 7 della L.R. 20 giugno 1980, n. 72.

8. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Unità Sanitarie Locali bandiscono i concorsi per la sistemazione in ruolo, nei limiti delle percentuali di riserva di cui all'art. 5, primo comma, della L.R. 22 maggio 1985, n. 33 e per i posti individuati ai sensi del quarto comma del presente articolo, del personale non inquadrato ai sensi dell'art. 1, primo comma, della presente legge.

(Approvato all'unanimità)

ART. 3

(Unità Sanitarie Locali sedi di servizio di tutela della salute mentale)

1. Al personale degli Istituti psichiatrici convenzionati assegnato ai servizi psichiatrici pubblici ai sensi degli artt. 7-8-9 della L.R. 20 giugno 1980, n.72 e dell'articolo 7 della L.R. 22 maggio 1985, n. 33, si applicano le norme del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270.

2. Allo stesso personale con qualifica di infermiere psichiatrico si applicano le norme della L.R. 25 maggio 1983, n. 7, con l'inquadramento nel posto di infermiere professionale a partire dalla data di trasferimento delle funzioni alle UU.SS.LL. ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 22 maggio 1985, n. 33, se in possesso del requisito richiesto, o dalla data successiva di conseguimento del diploma di infermiere professionale, con le modalità previste dalla L.R. 27 maggio 1983, n. 7.

(Approvato all'unanimità)

ART. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Le assunzioni di personale dipendente dagli ospedali psichiatrici convenzionati per le figure professionali di operatore professionale di 2^a categoria e di agente tecnico sono effettuate nel rispetto delle percentuali di riserva stabilite dal primo comma dell'articolo 5 della L.R. 22 maggio 1985, n. 33 e con le modalità previste dagli articoli 41 e seguenti del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, integrativo del D.F.R. 20 maggio 1987, n. 270.
2. La selezione é effettuata da una commissione unica regionale così costituita:
 - l'Assessore regionale alla Sanità o un funzionario suo delegato;
 - un esperto nella materia dell'attività prevista per la posizione funzionale oggetto della selezione o in materia attinente, designato dall'Assessore regionale alla Sanità;
 - un dipendente di ruolo delle UU.SS.LL. di posizione funzionale uguale a quella oggetto della selezione, designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo 20 maggio 1987, n. 270;
 - un dipendente della carriera direttiva amministrativa della Regione-Segretario.
3. La selezione deve essere effettuata sulla base delle graduatorie formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.R. 20.6.1980, n. 72 e dell'articolo 7 della L.R. 22 maggio 1985, n. 33.
4. Le prove d'esame e i punteggi sono quelli previsti dall'articolo 45 del D.P.R. 17.9.1987, n. 494.
5. La Giunta regionale approva gli atti della Commissione giudicatrice e provvede alla nomina ed all'assegnazione alle Unità Sanitarie Locali degli idonei secondo l'ordine di graduatoria.
6. Nelle more degli adempimenti previsti dal precedente articolo, l'Assessore regionale alla Sanità può richiedere all'Amministrazione degli ospedali psichiatrici convenzionati il temporaneo utilizzo di personale delle figure professionali indicate nel primo comma, limitatamente al 50% delle percentuali di riserva stabilite dall'art. 2 della presente legge e nel rispetto delle graduatorie formulate ai sensi della L.R. n. 72 del 20.6.1980 e della L.R. n. 33 del 20 maggio 1985.

(Approvato all'unanimità)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

F.to (Dott. Francesco Saponaro)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (Silvana Vernola)